# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5530

# PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LEONI

Presentata il 13 marzo 1991

Modifiche e integrazioni alle disposizioni penali recate dalla normativa in materia elettorale

Onorevoli Colleghi! — La materia delle sanzioni e delle pene che concernono l'attività elettorale, in particolare quelle che possono inficiare la libera volontà dell'elettore, è attualmente regolata dagli articoli 87 e 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni amministrative e 97, 101 e 113 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni della Camera | elettorale.

dei deputati e, per estensione prevista dall'articolo 25 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per quelle del Senato della Repubblica.

La formulazione dei due articoli è pressoché identica sia per regolare la fattispecie relativa alle elezioni amministrative, sia per elezioni politiche, così come per le norme per le pronunce giudiziali e gli effetti che queste producono.

Pur nella loro complessità letterale, tali articoli non appaiono tuttavia idonei a ricomprendere tutti i possibili casi di coercizione della volontà dell'elettore e in particolare del sottoscrittore di una lista elettorale.

È opportuno ricordare che dopo la redazione dei due testi unici è intervenuta l'importante innovazione dell'articolo 1, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, modificando l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ha stabilito che ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non è richiesta alcuna sottoscrizione di liste di candidati.

Attualmente pertanto solo ai gruppi politici senza rappresentanza parlamentare è richiesta la raccolta di firme di sottoscrittori per la presentazione di una lista elettorale. Il numero di tali firme è stato aumentato per le elezioni comunali anche di dieci volte con la legge 21 marzo 1990, n. 53, e alcune proposte di legge all'esame del Parlamento intendono introdurre questo principio anche per gli altri tipi di elezioni.

Tutto ciò al fine di evitare una eccessiva proliferazione delle liste in competizione, attraverso una più ampia adesione alla proposta da parte dei cittadini elettori.

Il contesto diverso nel quale si svolge questa modalità per il concorso della volontà elettorale, rispetto a quella in cui sono stati emanati i precitati testi unici, rende necessaria anche una modifica degli strumenti sanzionatori.

Il fine di ottenere un numero sufficiente di firme di sottoscrittori, per la presentazione di una lista elettorale, comporta per i promotori l'onere di cercare i sottoscrittori attraverso forme pubbliche di raccolta.

Pertanto ogni artifizio o raggiro non fa venir meno soltanto la libera scelta di un singolo elettore, ma, proprio perché rivolto alla generalità degli elettori, può configurarsi come un vero e proprio abuso della buona fede popolare.

L'elevazione del numero di sottoscrittori può dunque portare raggruppamenti politici di dubbia affidabilità a raccogliere le firme di sottoscrizione d'appoggio alla lista, propagando finalità diverse e di maggior coinvolgimento emotivo, tenendone celato il vero scopo, come in effetti è già avvenuto in un recente passato.

A questa ipotesi possono aggiungersi casi di vere e proprie falsità in atti, mediante utilizzo di firme raccolte ad altri scopi e successivamente autenticate, come si è verificato nelle scorse elezioni comunali di Torino, da parte della lista « Union autonomiste piemont », e che attualmente formano oggetto di un'indagine della magistratura.

Si ritiene pertanto opportuno scorporare l'attuale articolo 97 in più parti che regolino l'ipotesi di violenza fisica, l'artifizio e il raggiro e il caso di falso (articoli 1, 2 e 3 della presente proposta).

Gli articoli 4, 5 e 6 modificano l'articolo 87 e introducono gli articoli 87-bis e 87-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, nella stessa formulazione dei primi tre articoli della presente proposta.

L'articolo 7 aggiunge alcuni commi all'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, [come modificato dall'articolo 1, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136] stabilendo l'obbligo da parte dei promotori in caso di raccolta di sottoscrizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di darne indicazione in modo visibile e non confondibile.

Infine l'articolo 8 stabilisce la prescrizione quinquennale dei reati elettorali. Inoltre qualsiasi elettore e chiunque vi abbia interesse può adire la sezione per il contenzioso elettorale presso il TAR per far dichiarare la decadenza della lista presentata i cui promotori siano stati condannati per violazione delle norme riguardanti le sottoscrizioni, nel caso in cui la frode sia stata determinante per la partecipazione alle elezioni.

Nel caso in cui la lista abbia ottenuto seggi, si applica l'ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che prevede la distribuzione dei seggi eccedenti alle altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nulla è innovato per quanto concerne decreto del Presidente gli altri effetti delle condanne penali di 16 maggio 1960, n. 570.

cui all'articolo 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

# PROPOSTA DI LEGGE

# ART. 1.

- 1. L'articolo 97 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
- « ART. 97. 1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a 5 anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113 ».

#### ART. 2.

- 1. Dopo l'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
- « ART. 97-bis. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, o con notizie da lui conosciute false, ovvero con qualunque mezzo atto a diminuire la libertà degli elettori, induce taluno nell'errore di firmare a sua insaputa una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113.

2. Qualora l'artifizio o il raggiro avvenga pubblicamente, le pene sono aumentate di un terzo ».

#### ART. 3.

- 1. Dopo l'articolo 97-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
- « ART. 97-ter. 1. Chiunque falsifica firme di cittadini, ovvero utilizza o cede elenchi di firme di cittadini apposte per petizioni o richieste di varia natura indirizzate alle pubbliche autorità o a soggetti privati, per farne autenticare le sottoscrizioni, allo scopo di presentare e sottoscrivere una lista elettorale, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con la multa da lire 1.200.000 a lire 8.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113 ».

# ART. 4.

- 1. Il primo comma dell'articolo 87 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
- « Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a 5 anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102 ».

# ART. 5.

1. Dopo l'articolo 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

- « ART. 87-bis. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, o con notizie da lui conosciute false, ovvero con qualunque mezzo atto a diminuire la libertà degli elettori, induce taluno nell'errore di firmare a sua insaputa una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal formare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102.
- 2. Qualora l'artifizio o il raggiro avvenga pubblicamente, le pene sono aumentate di un terzo ».

#### ART. 6.

- 1. Dopo l'articolo 87-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:
- « ART. 87-ter. 1. Chiunque falsifica firme di cittadini, ovvero utilizza o cede elenchi di firme di cittadini apposte per petizioni o richieste di varia natura indirizzate alle pubbliche autorità o a soggetti privati, per farne autenticare le sottoscrizioni, allo scopo di presentare e sottoscrivere una lista elettorale, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con la multa da lire 1.200.000 a lire 8.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102 ».

# ART. 7.

1. All'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Qualora la raccolta di firme di cui al primo comma, avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, è fatto obbligo ai promotori di segnalare nel punto di raccolta con un cartello avente dimensioni non inferiori a centimetri 100 per centimetri 70 che trattasi di raccolta di firme per la sottoscrizione di una lista elettorale.

In mancanza degli adempimenti di cui al precedente comma, l'autorità di pubblica sicurezza provvede a revocare le autorizzazioni amministrative e al sequestro del materiale.

È vietata la contemporanea raccolta di firme di petizioni o proposte di legge di iniziativa popolare e di sottoscrizioni di liste elettorali ».

# ART. 8.

- 1. Il termine per la prescrizione di reati elettorali è di cinque anni dal verificarsi del fatto.
- 2. Qualora nei confronti di promotori di sottoscrizioni per la presentazione di liste elettorali sia stata pronunciata una condanna ai sensi degli articoli 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e il numero di sottoscrizioni raccolte difformemente dalla lista sia stato determinante per l'ammissione alle elezioni e la lista abbia ottenuto uno o più seggi in un collegio elettorale, qualsiasi cittadino elettore o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre avanti le apposite sezioni del tribunale amministrativo regionale, richiesta per la pronuncia giudiziale della decadenza della lista, entro sessanta giorni dalla data del deposito della sentenza.
- 3. Per la copertura dei seggi vacanti si applica la norma del sesto comma dell'articolo 72 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.